

sivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 41. — Ogni quinquennio sarà dall'ufficio tecnico degl'istituti di previdenza compilato il bilancio tecnico.

Il regolamento determinerà le notizie statistiche che dovranno essere raccolte ogni anno, per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione delle pensioni, le quali dovranno essere fondate sulle osservazioni statistiche relative agl'iscritti al Monte e dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento.

Metto a partito l'articolo 1 nel suo complesso, come è stato successivamente modificato e con le tabelle richiamate nei subarticoli.

(È approvato).

#### Art. 2.

«Per gli insegnanti e i direttori in scuole elementari soggette al Monte pensioni, la liquidazione della pensione normale, per il periodo di servizio utile prestato in scuole elementari anteriormente al 1° maggio 1919 sarà effettuata riferendo virtualmente al servizio stesso la scala degli stipendi e delle indennità pensionabili, stabiliti dai Regi decreti 6 luglio 1919, n. 1239, e 13 maggio 1920, n. 1129, tenute presenti le norme emanate per l'applicazione dei decreti stessi. L'attribuzione virtuale degli stipendi, indennità pensionabili, sarà effettuata sulla base dell'anzianità di servizio utile agli effetti della applicazione delle tabelle allegate ai decreti sopra citati.

Per il servizio prestato in scuole elementari utile a pensione, ma non ai fini dell'applicazione delle tabelle predette, sarà assunto a base della liquidazione lo stipendio iniziale.

Per i servizi utili a pensione portati anteriormente al 1° gennaio 1921, sarà anche computata la indennità di residenza concessa con legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Per il servizio prestato anteriormente all'applicazione della presente legge presso asili d'infanzia, Regi educatori e altri enti non soggetti alle disposizioni dei predetti decreti, sarà assunto a base della liquidazione lo stipendio effettivo sottoposto a contributo, compreso il valore degli assegni in natura. Quando lo stipendio e gli assegni in natura

non raggiungano la somma di lire 1200, la liquidazione si farà in base a questa somma».

Chiedo innanzitutto all'onorevole ministro del tesoro se accetta il testo dell'articolo come proposto dalla Commissione.

PEANO, *ministro del tesoro*. Non lo accetto, ma siccome più che altro è questione di limiti, consento che la discussione si faccia sul testo della Commissione, riservandomi di presentare le opportune modifiche.

PRESIDENTE. Allora, darò lettura successivamente degli emendamenti proposti a questo articolo.

Il primo è della minoranza della Commissione, la quale propone la soppressione dell'articolo 2.

L'onorevole relatore della minoranza della Commissione, ha facoltà di parlare su questa proposta.

ZANZI, *relatore della minoranza*. La modificazione che io ho proposto con la soppressione dell'articolo 2 perchè le sue disposizioni potessero essere assorbite dall'articolo 18, è portata all'articolo 35, quindi vi rinunzio.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'emendamento dell'onorevole De Angelis, che propone di sostituire in principio:

«Per gli insegnanti e i direttori delle scuole elementari soggette o non al Monte pensioni, ecc.».

L'onorevole De Angelis ha facoltà di svolgerlo.

DE ANGELIS. Onorevoli colleghi, l'articolo 2 del progetto di legge contiene le norme per la liquidazione della pensione normale relativa al servizio prestato anteriormente al 1° maggio 1919 dai direttori e maestri di scuole elementari soggette al Monte pensioni.

Il successivo articolo 3 pone a carico dello Stato l'onere annuo per la integrazione delle riserve matematiche del Monte, formatesi finora con i contributi versati in ragione dell'11 per cento, invece che del 15 per cento sugli stipendi minimi legali fissati dalle tabelle vigenti prima del maggio 1919, e non invece su quelli portati dalle tabelle approvate col Regio decreto 6 luglio 1919, n. 1239, in base alle quali le pensioni si dovranno liquidare.

Obblighi analoghi di integrazione sono previsti dall'articolo 4 con riferimento ed in previsione di eventuali miglioramenti delle tabelle degli stipendi per l'avvenire.